

Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4070 del 12/02/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - poteri - Giudizio di rinvio - Onere di riproposizione delle questioni impregiudicate in appello - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.

In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4070 del 12/02/2019

[Cod_Proc_Civ_art_384](#), [Cod_Proc_Civ_art_394](#)